

Approvato con Delibera di Giunta n.77 del 6/06/2023

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MEDICINA**

ART. 1

L'utilizzo dei locali della palestra della Scuola Primaria "G. Zanardi" sita in via Skofja Loka n. 6, dei locali della palestra della Scuola Primaria "E. Biagi" sita in via Don Verlicchi n. 187 e della Palestra della scuola secondaria di Primo grado "G. Simoni" sita in via Cesare Battisti Medicina può essere concesso a terzi in via temporanea.

ART. 2

L'utilizzo dei suddetti locali è riservato in via prioritaria all'Istituzione Scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività didattiche e istituzionali.

È possibile, altresì, l'utilizzo di detti locali da parte di altre Istituzioni Scolastiche, Enti locali, Associazioni, Società sportive, Organizzazioni sindacali, Gruppi, Circoli per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale, comunque compatibili con la destinazione d'uso dei locali stessi. In via subordinata è possibile concedere l'utilizzo di detti locali a soggetti diversi da quelli sopraelencati, esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive.

L'utilizzo degli impianti sportivi oggetto di apposite Convenzioni per la gestione in concessione degli stessi (Palestra Vannini; Palazzetto dello Sport) è riservata in via prioritaria agli Istituti scolastici. Come da Convenzioni, i soggetti gestori programmano l'attività sportiva solo al termine delle lezioni scolastiche (di norma dopo le 16:30).

Gli Istituti scolastici assumono ogni responsabilità circa lo svolgimento in sicurezza dell'attività dei ragazzi durante le ore scolastiche e garantiscono

l'adempimento degli obblighi di formazione del personale al primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione, assicurandone la presenza durante le attività sportive.

ART. 3

L'utilizzo dei locali scolastici è concesso a pagamento dall' Ente proprietario (Comune di Medicina) in base alle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a titolo gratuito l'utilizzo delle palestre per iniziative, attività o/e eventi sportivi con particolare rilevanza educativa-sociale.

ART. 4

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzo dei locali delle palestre scolastiche per iniziative proprie o da sé patrocinate, ovvero per motivi istituzionali (votazioni), previo assenso da parte della Scuola ove l'attività debba svolgersi nei periodi di attività didattica.

L'Amministrazione Comunale provvede a comunicare tempestivamente all'Istituto Scolastico l'utilizzo dei locali per lo svolgimento di tali iniziative.

ART. 5

L'uso delle palestre scolastiche viene concesso a terzi dal Comune di Medicina sulla base di un piano stagionale redatto dal competente Ufficio comunale e trasmesso all'Istituto Scolastico per presa visione.

L'attività scolastica ha priorità sull'utilizzo sportivo extradidattico delle palestre, pertanto il piano d'utilizzo potrebbe subire variazioni in base a sopraggiunte esigenze scolastiche.

I soggetti interessati ad usufruire dei locali scolastici devono presentare domanda al Comune, indirizzata al competente Ufficio.

Nella richiesta devono essere indicati:

- gli spazi che si intende utilizzare;
- i giorni e le fasce orarie;
- il tempo di utilizzo;
- i motivi per i quali si richiede l'uso;
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento;
- l'assunzione degli oneri di sicurezza e vigilanza.

ART.6

Il richiedente si impegna a nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/03/96 e ss. mm. e del D.M. 26/08/1992 e assicura che lo stesso sarà sempre presente durante l'attività e assumerà ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nell'utilizzazione di attrezzature e impianti.

Inoltre, provvede ad informare i soggetti che saranno presenti durante l'attività svolta in merito alle misure individuate ai fini della prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti ed al comportamento da tenere in caso di emergenza.

Si specifica che tutti i materiali e le attrezzature destinate all'attività del concessionario dovranno essere sistemate in appositi spazi, in maniera ordinata e in ogni caso non dovranno creare aggravio al rischio di incendio.

Il richiedente assicura inoltre la presenza di personale pronto all'intervento e formato per la rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.

Il richiedente è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività.

ART. 7

Gli spazi assegnati devono essere utilizzati unicamente dall'assegnatario e non possono essere ceduti, nemmeno parzialmente, a terzi, pena l'immediata revoca.

Qualsiasi variazione all'assegnazione di spazi deve essere richiesta in forma scritta e autorizzata formalmente dal dirigente dell'Ufficio competente.

In ogni caso, i soggetti assegnatari si obbligano a rispettare il divieto della presenza di pubblico nelle palestre scolastiche durante lo svolgimento dell'attività.

Gli spazi non verranno assegnati a società/gruppi/associazioni che presentano morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 8

Le società/associazioni assegnatarie sono tenute a provvedere alla custodia e sorveglianza delle palestre negli orari di assegnazione e ne sostengono i relativi costi. Si impegnano altresì a garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia e igiene di palestre e servizi.

Le associazioni/società assegnatarie sono tenute a riporre gli attrezzi nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni; a non danneggiare locali e attrezzi scolastici e ripristinare quanto sia stato danneggiato. Eventuali danni provocati o rilevati devono essere immediatamente comunicati al competente Ufficio comunale.

Le spese per danni a locali e attrezzature verificatisi in corso o in dipendenza dell'attività svolta sono a carico degli assegnatari.

ART. 9

L'utilizzo delle palestre scolastiche potrà essere interdetto temporaneamente o

definitivamente qualora l'assegnatario dovesse contravvenire a quanto previsto nel presente accordo o qualora dovessero insorgere incompatibilità dell'attività svolta con esigenze scolastiche ovvero con l'utilizzo dei locali.

In caso di contravvenzioni oggettivamente imputabili al concessionario, la sospensione sarà comminata in seguito al terzo richiamo formalizzato dal Comune per altrettante circostanze o situazioni irregolari.

Il concessionario dovrà giustificare ogni richiamo entro 15 giorni attestando di aver posto in essere gli adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento delle irregolarità.

Al soggetto assegnatario, in ordine a situazioni, fatti o circostanze che determinino danni di qualsiasi natura, le cui responsabilità non risultino chiaramente imputabili, è attribuita la responsabilità in concorso con le altre associazioni/società che utilizzano la struttura nella medesima giornata, secondo il calendario stabilito nel piano annuale.

MEDICINA, Li